

## *Va soppresso il consorzio che gestisce servizi sociali*

Un consorzio di comuni avente a oggetto la gestione dei servizi sociali, di cui alla legge n. 328/2000, va considerato un consorzio di funzioni e come tale soggetto alla soppressione, così come previsto dalla legge finanziaria per il 2010. Il principio è fissato dalla sezione regionale di controllo per la Campania della **Corte dei conti** con il parere n. 188 del 29 luglio 2010. Il comune di Castellabate ha proposto ai comuni dell'ambito sociale di zona Sa-7 di costituire un consorzio - ex articolo 31 del Tuel - per la gestione dei servizi sociali, in luogo dell'attuale convenzione - di cui all'articolo 30. Pertanto ha richiesto alla **Corte dei conti** di esprimere un proprio parere sulla questione, domandando se tale consorzio fosse da considerare come consorzio di funzioni e come tale rientrante nella disposizione normativa, di cui all'articolo 2 comma 186 lett. e) della legge n. 191/2009. La **Corte dei conti** nel proprio parere effettua un excursus dell'ordinamento sui consorzi. Già il testo unico del 1934 prevedeva che i comuni potevano riunirsi in consorzio per servizi e opere di comune interesse, con la conseguente applicazione pratica che tale forma associativa potesse avere come finalità sia servizi pubblici che funzioni.

La legge n. 142/1990 fa riferimento alla gestione in forma associata solo per uno o più servizi, escludendo, pertanto, la possibilità di creazione di consorzi di funzioni, intendendo come tali quelli che gestiscono servizi sociali in forma non imprenditoriale e funzioni amministrative.

Con successiva precisazione, ex lege n. 427 del 1995, si chiarisce che oggetto della gestione associata sono non solo i servizi ma anche l'esercizio di funzioni. Disposizione che viene ribadita dall'articolo 31 del Tuel, ancora in vigore.

La legge finanziaria per il 2010 ha previsto, in relazione alla riduzione del contributo ordinario, che gli enti locali adottino varie misure tra le quali la soppressione dei consorzi di funzioni. La modifica introdotta, successivamente, dalla legge n. 42 del 2010 ha fatto salvi soltanto i bacini imbriferi montani. In relazione alla fattispecie oggetto del parere, la legge n. 328 del 2000 all'articolo 6 indica le funzioni dei comuni prevedendo che essi sono titolari delle funzioni amministrative relative agli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Per la norma di legge queste funzioni sono esercitate dai comuni adottando gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini. Per la **Corte dei conti**, pertanto, un consorzio di comuni avente ad oggetto le suddette finalità non può non essere considerato un consorzio di funzioni.

